

**L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche dal caso di Ofena all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 13 dicembre 2004:
brevi note su una questione ancora aperta.**

Michele Madonna

Nell'autunno del 2003 un piccolo centro montano dell'Abruzzo diventa improvvisamente oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica dell'intero Paese. Come è noto, l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del giudice monocratico Montanaro del Tribunale dell'Aquila del 23 ottobre accoglie il ricorso presentato dal Presidente dell'Unione dei Mussulmani in Italia, Adel Smith, e condanna l'istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in persona del dirigente scolastico *pro tempore*, a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della scuola statale materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena frequentate dai figli dello stesso Smith.

Il giudice abruzzese, ispirandosi ai principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione 1 marzo 2000 n. 439, considera implicitamente abrogate le disposizioni regolamentari del 1924 e del 1928, che prescrivono l'obbligo di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, a seguito dell'intervenuta esplicita abrogazione, con il punto 1 del Protocollo Addizionale dell'Accordo di Villa Madama, del principio dell'art. 1 del Trattato del Laterano per il quale la religione cattolica "è la sola religione dello Stato".

L'ordinanza ritiene che, in base al principio supremo di laicità dello Stato (sentenza Corte Costituzionale 93/1989), l'imparzialità dell'istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi.

Mentre infuriano le polemiche sulla vicenda, il Tribunale dell'Aquila, con ordinanza del 19 novembre 2003, revoca l'ordinanza del giudice Montanaro, affermando che tale controversia tra un utente del servizio scolastico e l'amministrazione pubblica non riguarda un rapporto individuale di utenza con soggetti privati ai sensi dell'art. 33, lett. e), del d. lgs. n. 80/1998 e, pertanto, è sottratta alla giurisdizione ordinaria e rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva. Ciò vale in particolare quando sia invocata l'applicazione di norme, quali sono quelle che prevedono l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, che spiegano i loro effetti verso una platea indifferenziata di soggetti.

Questa seconda pronuncia, pur suscitando qualche perplessità in dottrina¹, appare in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui tutte le volte che il rapporto tra utente e organismo gestore del servizio si instaura su una fonte di natura provvedimentale la competenza spetta, *ratione materiae*, al giudice amministrativo, mentre rientrano nella giurisdizione ordinaria solo i rapporti individuali di utenza erogati da soggetti gestori di diritto privato (Cons. Stato 4086/2002).

Ed è proprio la giustizia amministrativa a sollevare la questione del crocifisso dinanzi alla Corte Costituzionale.

Due genitori ricorrono al T.A.R per il Veneto contro una delibera del Consiglio di Istituto della scuola frequentata dai figli che disponeva di lasciare esposto il crocifisso nelle aule, nonostante la loro richiesta di rimozione.

¹ Si veda in proposito A. Lamorgese, *Servizi pubblici: la fuga del Tribunale di L'Aquila e le prospettive di ampliamento della giurisdizione ordinaria*, in "Corriere Giuridico", 2/2004, pp. 229 e ss.

I giudici veneti, nell'ordinanza del 14 gennaio 2004 n. 56, affermano innanzitutto che il fondamento giuridico del provvedimento impugnato è costituito, per la scuola media, dall'articolo 118 del r.d. 30 aprile 1924 n. 965 per il quale ogni aula ha "l'immagine del crocifisso e il ritratto del Re" e, per la scuola elementare, dall'art. 119 del r.d. 1297 del 1928 che all'allegato C include, tra gli arredi per ciascuna classe, il crocifisso.

Tali norme regolamentari, per la pronuncia in esame, sono integrative dell'art. 159, I comma, del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), corrispondente all'art. 55 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, per il quale spetta ai Comuni provvedere per la scuola elementare "alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici" e dell'art. 190 del d. lgs. 297/1994 che dispone un analogo obbligo a carico dei Comuni per le scuole medie. Le succitate norme regolamentari sono inoltre lasciate in vigore, per i giudici, dall'art. 676 del d. lgs. 297/1994 in quanto non "contrarie o incompatibili" con il testo unico stesso. Richiamando alcune pronunce della Corte Costituzionale (sent. 30 dicembre 1994 n. 456 e sent. 20 dicembre 1988 n. 1104), si può configurare, per l'ordinanza, un controllo indiretto da parte della Consulta sulle norme regolamentari in esame "i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria".

La questione viene ritenuta non manifestamente infondata, dal momento che disposizioni che impongono la presenza nelle aule delle scuole elementari e medie di un simbolo che "mantiene comunque un univoco significato confessionale" può porsi in contrasto con il principio di laicità dello Stato, emergente dagli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dichiarato principio supremo dell'ordinamento dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza 12 aprile 1989, n. 203.

Il TAR veneto solleva dunque questione di legittimità costituzionale degli art. 159 e 190 del d. lgs. n. 297 del 1994, come specificati rispettivamente dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche e dell'art. 676 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui conferma la vigenza delle stesse disposizioni, in relazione al principio di laicità e comunque agli art. 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza 13 dicembre 2004 n. 389, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità sollevata dal TAR veneto in tema di crocifisso.

Per la Consulta gli art. 159 e 190 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, limitandosi a disciplinare l'obbligo e l'onere finanziario a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e medie, non sono integrate e specificate dalle norme regolamentari concernenti il crocifisso indicate dal giudice remittente.

Inoltre, secondo i giudici costituzionali, la perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate non può derivare dall'art. 676 del d. lgs. n. 297 del 1994 che si riferisce solo a disposizioni legislative e non a disposizioni regolamentari.

Il TAR ha dunque impropriamente trasferito la questione di legittimità di norme regolamentari su norme legislative e la stessa viene considerata dalla Consulta "sotto ogni profilo manifestamente inammissibile".

Con la pronuncia in esame la Corte non entra nel merito della questione, "il crocifisso per ora resta appeso"² nelle aule scolastiche, e si aprono nuovi scenari e interrogativi.

In primo luogo, ci si chiede se vi siano disposizioni legislative su cui si fonda l'obbligo di esposizione del crocifisso.

La Consulta non ha preso posizione sul punto, limitandosi ad affermare che la base legale non può essere rappresentata dalle norme indicate dal TAR veneto e quindi, in astratto, la questione potrebbe essere sollevata su altra disposizione legislativa.

Tuttavia, come è stato autorevolmente sottolineato³, una norma di carattere legislativo che direttamente stabilisca un obbligo di affissione non sembra sussistere. A tal proposito, Margiotta

² F. Margiotta Broglio, *Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso*, in http://www.olir.it/areetematiche/75/documents/Margiotta_Crocifisso.pdf

Broglio ha acutamente rilevato che “paradossalmente”, l’unica strada per ottenere la rimozione dei crocifissi “sarebbe quella di far approvare dal Parlamento una legge che ne obblighi l’affissione per poi sottoporre la legge stessa al vaglio di costituzionalità della Corte”⁴.

Altri hanno comunque notato che più che questa via “contorta”, ove lo si ritenesse opportuno, si dovrebbe intraprendere quella “più lineare, anche se decisamente più irta” dell’approvazione di una legge che, abrogando esplicitamente le norme regolamentari in esame, stabilisca l’assenza di simboli religiosi “in luoghi pubblici particolarmente significativi, quali le aule scolastiche”⁵.

Altri ancora, con un’argomentazione non priva di fondamento, ritengono che un intervento in materia del legislatore, in una direzione o nell’altra, rischi di generare un irrigidimento dei termini della questione e di alimentare “un inutile e pernicioso scontro ideologico e religioso sia dentro che fuori delle aule parlamentari”⁶.

In secondo luogo ci si interroga sulla vigenza della normativa regolamentare in esame, dal momento che anche su tale punto i giudici costituzionali non si sono espressi.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota del 3 ottobre 2003, richiamandosi al parere del Consiglio di Stato n. 63 del 27 aprile 1988, afferma che le disposizioni che disciplinano l’esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole, contenute nell’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, e nell’art. 119 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 non sono state né abrogate né modificate dalle disposizioni del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e dispone, con un’apposita direttiva, che “sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche”.

Nel caso tali norme siano ritenute in vigore, esse potrebbero essere impugnate nuovamente dinanzi al TAR con possibilità di pronunce differenziate del giudice amministrativo, anche se occorre ricordare che il Consiglio di Stato, come si è accennato, si è già pronunciato a favore della legittimità delle stesse disposizioni⁷.

Altri sostengono che la questione potrebbe essere riproposta dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, dal momento che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004 ha dichiarato incostituzionale il citato art. 33 del d. lgs. n. 80/1998 che devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie concernenti i pubblici servizi⁸. E in tal caso, trattandosi di una questione che riguarda il diritto soggettivo di libertà religiosa, la stessa dovrebbe essere devoluta al giudice ordinario che potrebbe disapplicare i regolamenti in esame, qualora li ritenesse contrari ai principi della carta fondamentale.

E non si è escluso, dopo la pronuncia di inammissibilità della Consulta, l’avvio di ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, poiché i limiti opponibili alla libertà religiosa e di coscienza

³ Si veda in proposito la posizione di Cesare Mirabelli nell’intervista dal titolo *Quel simbolo non è incostituzionale* rilasciata al quotidiano “Avvenire”, 16/12/2004.

⁴ F. Margiotta Broglio, *Obbligatorio o non obbligatorio*, cit. Occorre precisare che prevedono l’obbligo di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche i disegni di legge n. 1717/2002, presentato al Senato della Repubblica il 19/9/2002 (primo firmatario sen. Sodano-U.d.c.), n.2749/2002, presentato alla Camera dei Deputati il 15/5/2002, ritirato il 6/11/2003 (primo firmatario on. Bricolo- Lega nord), n.3182/2002, presentato alla Camera dei Deputati il 24/9/2002 (primo firmatario on. Alboni- A.N.) e n. 4426/2003 presentato alla Camera dei Deputati il 29/10/2003 dall’on Perlini (F.I.). Si veda www.parlamento.it

⁵ Così A.G. Chizzoniti, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte Costituzionale si interroga, ma non si espone*, in http://www.olir.it/areetematiche/75/documents/Chizzoniti_Corteecrocefisso.pdf. In tale direzione vanno i disegni di legge 4427/2003, presentato alla Camera dei Deputati dall’on. Titti De Simone (Rif. Com.) il 28/10/2003, e 2643/2004, presentato al Senato della Repubblica il 10/12/2004 dal sen Cortiana (Verdi). Si veda www.parlamento.it

⁶ P. Cavana, *La questione del crocifisso in Italia*, in http://www.olir.it/areetematiche/75/documents/Cavana_questionedelcrocefisso.pdf

⁷ Così C. Mirabelli, *Quel simbolo non è incostituzionale*, cit.

⁸ Cfr. sul punto S. Ceccanti, *Crocifisso: dopo l’ordinanza 389/2004. I veri problemi nascono ora*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, www.forumcostituzionale.it

garantita dall'art. 9 della Cedu abbisognano "di una copertura da parte di una normativa che sia sufficientemente accessibile e dotata di un grado ragionevole di prevedibilità nelle conseguenze"⁹.

D'altro canto, alcuni autori sostengono l'obsolescenza delle disposizioni che statuiscono l'obbligo di affissione del crocifisso¹⁰ che non può fondarsi sulle "antiche norme regolamentari del '24 e del '28"¹¹.

Così, la questione del crocifisso, vera e propria "croce della democrazia" secondo l'icastica definizione di Luther¹², rimane, dopo la pronuncia della Corte, più che mai aperta nel difficile bilanciamento di interessi tra tradizione e identità culturale, pluralismo religioso, e libertà di coscienza.

Partendo dalla considerazione, a mio avviso condivisibile, che "dal punto di vista costituzionale...la nostra Carta non vieta e non obbliga l'affissione del crocifisso"¹³, la soluzione più equilibrata è forse quella di lasciare la presenza del simbolo "nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni e delle decisioni discrezionali degli organi direttivi delle medesime"¹⁴. Come è stato ben rilevato, infatti, "la presenza di un simbolo religioso in un'aula scolastica non sembra di per sé- se non obbligata e obbligatoria- incompatibile" con la neutralità e la laicità dello Stato, "purché sia frutto di una scelta positivamente deliberata da ciascuna comunità scolastica"¹⁵.

Il crocifisso, dichiara una risoluzione recentemente approvata dalla Camera dei Deputati¹⁶, può considerarsi "il più antico e forte simbolo d'amore" e, come affermava qualche anno fa una celebre scrittrice laica, è certamente "il segno del dolore umano" e anche "per i non cattolici può essere semplicemente l'immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla croce per amore di Dio e del prossimo"¹⁷.

Ma occorre anche aggiungere, come insegnava Jemolo, che "l'amore non raggiunge la sua pienezza, non ottiene la sua dignità, non è pianta che si espanda, se non quando è libero"¹⁸.

⁹ S. Ceccanti, *Relazione introduttiva*, in *Amicus Curiae Seminari preventivi ferraresi. La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici* in http://web.unife.it/dipartimento/scienze_giuridiche/attach/docs/relazione.rtf

¹⁰ R. Botta, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in "Corriere Giuridico", 2/2004, pp. 240 e ss.

¹¹ F. Margiotta Broglio, *Obbligatorio o non obbligatorio*, cit.

¹² J. Luther, *La croce della democrazia*, http://www.olir.it/areetematiche/75/documents/luther_crocifisso.pdf

¹³ C. Mirabelli, *Quel simbolo non è incostituzionale*, cit.

¹⁴ F. Margiotta Broglio, *Obbligatorio o non obbligatorio*, cit. In senso analogo cfr. A.G. Chizzoniti, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte Costituzionale si interroga, ma non si espone*, cit.

¹⁵ R. Botta, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, cit., pp. 241-242.

¹⁶ La risoluzione presentata dall'On. Adornato è stata approvata dalla VII Commissione il 6 novembre 2003 ed è pubblicata in www.olir.it

¹⁷ N. Ginsburg, *Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano*, in "L'Unità", 25/3/1988.

¹⁸ A.C. Jemolo, *I problemi pratici della libertà*, Milano, Giuffrè, 1961, p. 185.